



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE IGIENE, SICUREZZA
ALIMENTI E NUTRIZIONE

Ufficio 4

Alimenti particolari e integratori

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

D.G.S.A.N. Uff.IV/ I.5.i.h.5/

Allegati:

UFFICI DGISAN
SEDE

UFFICI DGSAF
SEDE

Ministero Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali
SEDE

Assessorati alla sanità delle Regioni e province
autonome
LORO SEDI

Comando NAS
Viale dell'Aeronautica, 122

Oggetto: Informativa in merito all'uso di insetti in campo alimentare con specifico riferimento all'applicabilità del Regolamento (UE) 2015/2283 sui “*novel food*”.

Alla luce delle richieste di chiarimenti pervenute, nonché delle informazioni diffuse dai mezzi di informazione sulla possibilità di impiego come alimenti di insetti e/o loro derivati per effetto dell'applicazione del Regolamento (UE) 2283/2015 sui nuovi alimenti (*novel food*) dal 1 gennaio 2018, si rappresenta quanto segue.

Si premette che tutti i prodotti che rientrano nelle categorie definite dal Regolamento in questione, privi di una storia significativa di consumo alimentare nell'Unione Europea al 15 Maggio del 1997, sono da considerarsi “*novel food*”. Di conseguenza, ai fini di un eventuale impiego alimentare, richiedono una preventiva autorizzazione a livello UE previo accertamento della loro sicurezza alle quantità di assunzione proposte.

Si segnala anche che, a differenza di quanto previsto dal precedente Regolamento (CE) 258/97, l'autorizzazione di un *novel food* deve essere richiesta ora alla Commissione europea, seguendo le linee guida recentemente pubblicate dall'EFSA. Resta fermo che il *novel food* può essere immesso in commercio solo dopo il rilascio dell'apposita autorizzazione, alle condizioni stabilite dalla stessa.

Ciò premesso, si fa presente che ai fini dell'impiego alimentare gli insetti e i loro derivati si configurano tutti come *novel food* e che al momento nessuna specie di insetto (o suo derivato) è autorizzata per tale impiego.

In riferimento all'articolo 35 del Regolamento (UE) 2015/2283 sulle “Misure transitorie”, va chiarito che alcuni Stati membri hanno ammesso a livello nazionale la commercializzazione di qualche specie di insetto in un regime di “tolleranza”. E' stato comunque stabilito, con lo stesso articolo, che per le specie in questione deve essere presentata una domanda di autorizzazione, al fine di definire le condizioni atte a garantirne la sicurezza d'uso per una libera circolazione sul mercato UE. Nel frattempo gli Stati membri che ne hanno ammesso la commercializzazione prima del 1 gennaio 2018 possono continuare a mantenerle sul loro mercato.

In Italia non è stata ammessa alcuna commercializzazione di insetti e pertanto la commercializzazione come alimento di un insetto o di un suo derivato potrà essere consentita solo quando sarà rilasciata a livello UE una specifica autorizzazione in applicazione del regolamento (UE) 2015/2283.

Si invita a dare massima diffusione alla presente nota.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gaetana Ferri

Dr.ssa Valeria Di Giorgi